

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELLEGRINI e FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1958

Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina della opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi

ONOREVOLI SENATORI. — L'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia fu introdotta nel nostro Paese con il decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1920. Fecero eccezione le provincie della Venezia Giulia e Tridentina che furono ricongiunte all'Italia in seguito alla prima guerra mondiale e nelle quali erano vigenti le leggi sulle assicurazioni sociali dell'ex impero austro-ungarico, di cui appunto le provincie stesse facevano parte.

L'estensione alle nuove Provincie delle nostre leggi sociali ebbe luogo con regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, senza efficacia retroattiva e quindi con oltre cinque anni di ritardo rispetto alle altre Provincie italiane. Cosicché i lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina, che effettivamente prestarono opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro e che quindi secondo la legge citata avrebbero dovuto essere regolarmente assicurati, furono esclusi dal 1920 al 1925, subendo così un trattamento peggiore di quello attribuito agli altri lavoratori di tutte le Provincie d'Italia.

Molti di questi lavoratori, divenuti successivamente invalidi o compiuta l'età pensionabile, o non poterono usufruire della pensione per non avere i necessari requisiti contributivi e assicurativi (pensione che altrimenti con il riconoscimento del periodo in questione avrebbero ottenuto) o ottennero una pensione inferiore a quella che sarebbe loro spettata.

Riteniamo che non vi siano state e non vi siano valide ragioni che giustifichino la esclusione sopra ricordata. Anzi riteniamo che sia questo il momento della riparazione, visto che il legislatore si sta chiaramente orientando verso il riconoscimento dei diritti previdenziali al di là di qualsiasi limitazione od eccezione, sia a carattere personale che a carattere territoriale.

Infatti da una parte numerose sono le convenzioni che legano il nostro Paese ad altri per permettere ai lavoratori italiani di ricongiungere, ai fini della pensione, il servizio prestato in territori stranieri con quello prestato nel territorio nazionale; dall'altra, il legislatore ha già previsto, con la legge n. 633 del 28 luglio 1950 e successive modifiche, il diritto al riscatto dei contributi per quegli impiegati che furono

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esclusi dall'obbligo assicurativo perchè titolari di una retribuzione mensile superiore ad un determinato limite.

A maggior ragione si impone quindi il presente provvedimento a favore dei lavoratori che prestarono sempre la loro opera nel territorio ricongiunto alla Patria, e che comunque non furono esclusi dall'obbligo per considerazioni inerenti alla misura dei loro redditi, ma solo per una inspiegabile omissione del legislatore che non volle riconoscere loro la pienezza dei diritti previdenziali.

La facoltà del riscatto prevista dal presente provvedimento potrà quindi essere esercitata da coloro che daranno, in qualsiasi modo, la prova della prestazione d'opera per il periodo in questione, prestazione d'opera che avrebbe dato luogo, secondo le

leggi italiane del tempo, alla iscrizione nell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia. Considerazioni di equità che hanno anche ispirato la citata legge n. 633 del 1950 consigliano che il riscatto abbia luogo con il pagamento del solo contributo base (sia pure nella misura attualmente in vigore) e che gli oneri derivanti dal riscatto stesso siano posti a carico del Fondo adeguamento pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Si può senz'altro ritenere che in considerazione del numero limitatissimo di lavoratori che oggi potranno beneficiare del provvedimento — sia per future prestazioni che per prestazioni già conseguite d'invalidità, vecchiaia e reversibilità, sia nell'assicurazione obbligatoria che nei fondi speciali sostitutivi di essa — gli oneri saranno irrilevanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle provincie della Venezia Giulia e Tridentina, già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dal 1° luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle Provincie in questione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione.

Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo in base al decreto legislativo lu-

gotenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante pagamento del contributo base stabilito dalle norme attualmente in vigore.

Art. 2.

La facoltà di cui all'articolo precedente deve essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I periodi di prestazione d'opera per i quali ha luogo il versamento dei contributi ed i contributi versati sono utili a tutti gli effetti ai fini della liquidazione di tutte le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi di detta assicurazione e possono essere fatti valere anche da parte di coloro che già sono titolari di pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.